



Torino, -3 DIC. 2018
Torino,/... .. / 20

*Ministero per i beni e
le attività culturali*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
TORINO

Alla Città di Torino
Divisione Patrimonio, partecipate e appalti
Area Patrimonio
Piazza Palazzo di Città n. 7
10122 TORINO
(raccomandata a.r.) *a mano*



Prot. n. *20209*
cl. 34.107.08/272.251

All. decreto

Risposta al foglio del N°

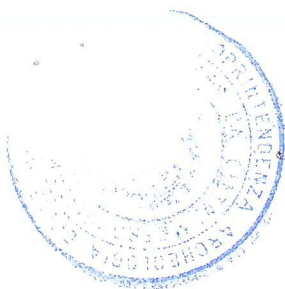
Oggetto **TORINO – Palazzina e strutture produttive dell'Ex Fabbrica Superga
Via Verolengo n. 28
C.F e .C.T. Fg.1108 partt. 254,361
Notifica autorizzazione all'alienazione D.C.R. n. 233 del 26/11/2018**

In esito alla nota presentata dalla Città di Torino con nota prot. n. 6110 del 13/09/2018 e su richiesta del Segretariato Regionale per il Piemonte con prot. 6722 del 27/11/2018 con la presente si notifica il provvedimento autorizzativo in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti
Luisa Papotti

L'incaricato dell'istruttoria
Silvana Palombo
Silvana Palombo/nc



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETERIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Rep. D.C.R. n. 233 / 2018

OGGETTO: TORINO – Palazzina e strutture produttive dell'Ex-Fabbrica Superga – Via Verolengo n. 28
C.F. e C.T. Fg. 1108, partt. 254, 361.

AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE (mediante la costituzione della proprietà superficiaria di durata novantanovenale).

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL PIEMONTE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137* e s.m.i., che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89

VISTO in particolare l'art. 39 del predetto DPCM 171/2014, che individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (d'ora innanzi anche Co.Re.Pa.Cu.) quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

VISTO il D.M. 23/01/2016, n. 44 *Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*;

PRESO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MIBACT del giorno 11 aprile 2016 è stato attribuito all'ing. Gennaro MICCIO l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte;

DATO ATTO che con delibera della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 22 del 21/12/2016 è stato individuato nel Presidente della Commissione il soggetto delegato a sottoscrivere gli atti giuridici emanati dalla stessa Co.-Re.Pa.Cu.;

PREMESSO che il Comune di Torino con nota prot. n. 6110 del 13/09/2018, registrata al protocollo del Segretariato regionale del MiBAC per il Piemonte n. 5569 del 25/09/2018, ha presentato istanza per ottenere





Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

l'autorizzazione ad alienare (mediante la costituzione della proprietà superficiaria di durata novantanovenale) il bene immobile in oggetto, soggetto alle disposizioni di tutela di cui al precitato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come acclarato con D.D.R. n. 829 del 18/12/2012;

ATTESO che sulla predetta istanza è stato acquisito il parere positivo rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino, trasmesso al Segretariato regionale per il Piemonte con nota prot. n. 17879 del 29/10/2018;

ACCERTATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, commi 1 e 2 e art. 55, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. citato in premessa;

RITENUTO che l'alienazione mediante il trasferimento della proprietà superficiaria novantanovenale proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

RICHIAMATA la seduta della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 14 in data 15/11/2018, in cui si autorizza l'alienazione mediante la costituzione della proprietà superficiaria di durata novantanovenale dell'immobile indicato in oggetto;

AUTORIZZA

il Comune di Torino ad alienare mediante la costituzione della proprietà superficiaria di durata novantanovenale il bene immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

1. dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione negli anni della concessione delle adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero a carico del superficiario, i cui progetti dovranno essere sottoposti alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino ai fini del rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004; ed essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quanto necessario alla tutela del bene stesso;
2. il superficiario non potrà adibire il bene immobile ad usi che ne mettano a rischio l'integrità e il decoro: pertanto gli adattamenti necessari all'esercizio delle previste attività non potranno in alcun modo snaturare i caratteri identitari – formali, spaziali, distributivi e materici – del manufatto e andranno pertanto conservati gli elementi architettonici strutturali e le finiture storiche a oggi presenti e segnalate nella relazione storica formulata all'atto della verifica di interesse culturale;
3. non potranno, in linea di massima, essere apportate modificazioni ai prospetti esterni degli edifici, eventuali puntuali modificazioni ai prospetti assoggettati a tutela potranno essere valutate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente solo con fondate motivazioni, e con scelte progettuali del tutto coerenti al carattere edilizio degli immobili;
4. qualsiasi ulteriore e diversa modificazione d'uso del bene, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere comunicata e preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio; il bene non potrà essere adibito ad altre destinazioni che risultino incompatibili con la conservazione, le caratteristiche storico-artistiche e le modalità di fruizione;



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni n. 2, 10122 Torino – TEL. 011-5220.440

PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

PEO: sr-pie@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

5. il bene dovrà essere destinato all'insediamento di funzioni prevalentemente pubbliche, quali, ad esempio, residenza universitaria, housing sociale e formazione scolastica;
6. dovrà essere garantita la pubblica fruizione del bene, previo accordo con il superficiario.

Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione dovranno essere riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari a cura del competente Soprintendente.

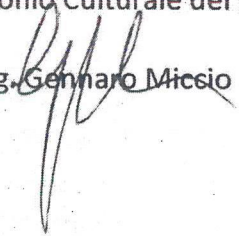
Si ricorda inoltre che ogni eventuale futuro atto di trasferimento della proprietà superficiaria dovrà essere notificato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Torino nei termini prescritti dall'art. 59 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento autorizzativo è ammessa proposizione di ricorso al Ministero per i Beni e le attività culturali per motivi di legittimità e di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 42/2004. È inoltre ammessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104 – "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" e successive modifiche; ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 18 NOV 2018

Il Presidente della Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale del Piemonte



Ing.  Miccio



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Piazza San Giovanni n. 2, 10122 Torino – TEL. 011-5220.440

PEC: mbac-sr-pie@mailcert.beniculturali.it

PEC: sr-pie@beniculturali.it